

N. R.G. 12516/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione lavoro
verbale della causa
tra

LUISA FURNARI

RICORRENTE

e

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA VENEZIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO**

CONVENUTO

Oggi, 26/02/2016 alle ore 9.30, innanzi al dott. Giorgio Mariani, sono comparsi:

LUISA FURNARI personalmente, difeso dall'avv. GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO oggi sostituito dall'avv. Francesco Garretta;

per il MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA VENEZIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO rappresentati da Eleonori Gabriella in sostituzione della dott.ssa Albanese, come da delega;

assiste la dott.ssa Cecilia Guffanti ai fini del tirocinio formativo;

l'Avv. Garretta rinnova la richiesta di integrazione del contraddittorio secondo l'articolo 151 c.p.c. e in subordine secondo l'articolo 150 del medesimo codice; la dott.ssa Eleonori si riporta a quanto indicato nella propria memoria;

Il Giudice

rigetta la richiesta di notificazione *ex art. 151 c.p.c.*, formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *"in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di*



notificazione” (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito *internet* da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree e il diritto di difesa dei controinteressati (anche per una elementare cautela nei confronti della conservazione della pronunzia, quanto alla regolarità del contraddittorio, nei successivi gradi del giudizio), appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito *Internet ex art. 151 c.p.c.*

autorizza pertanto la ricorrente a richiedere la notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.);

rinvia all'udienza del **6 giugno 2016 ore 9.30**.

Il Giudice
dott. Giorgio Mariani

